IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società GE.CLI. spa alla Fondazione Roma Sanità, con sede legale in Via A. Poerio, 100-00152 Roma per il presidio Centro di cure palliative Fondazione Roma, ubicata in Via A. Poerio, 100-00152 Roma. Rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo in favore della Fondazione Roma Sanità, in persona del legale rappresentante Dott. Alberto Caratelli, per il Centro di cure palliative Fondazione Roma, con sede operativa in Via A. Poerio, 100-00152 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Determinazione Regionale n. B03071 del 17.07.2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";

VISTA la DGR n. 523 dell'11 novembre 2011 avente ad oggetto: "Adozione del regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)" e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTA La Legge Regionale 20 settembre 1993, n.55 recante "Norme per la riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi della legge 30 dicembre 1191, n. 412" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 "misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica", ed in particolare l'art. 6, comma 6 che dispone per il biennio 1995/1996 che "a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni [...] per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe";

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 con il quale, all'art. 13, comma 14 è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale;

VISTO l'art. 1, comma 796, lett. s), legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i transitori accreditamenti, e la successiva lettera t) e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui, invece, con specifico riferimento agli accreditamenti provvisori, "le Regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private [...] non confermate dagli accreditamenti definitivi";

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004" e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro" ed in particolare, i seguenti obiettivi:

- 1.1.2 Definizione dei requisiti per l'autorizzazione
- 1.1.3 Modalità e termini per l'adeguamento ai requisiti autorizzativi
- 1.1.4 Ulteriori requisiti per l'accreditamento
- 1.2.2 Ridimensionamento di reparti con bassa performance organizzativa.
- − 1.2.4 Riorganizzazione della rete ospedaliera e separazione dei percorsi tra l'emergenza, l'urgenza e l'elezione;

VISTO che la citata Deliberazione del Consiglio dei Ministri prevede, in capo al Commissario *ad acta*, l'attuazione delle linee di intervento già previste dal Piano di rientro ed, in particolare al punto h), il riassetto della rete ospedaliera con adeguati interventi per la dismissione/riconversione dei presidi non in grado di assicurare adeguati profili di efficienza e di efficacia e revoca degli accreditamenti per le corrispondenti strutture private accreditate;

VISTA la Legge Regionale del Lazio del 3 marzo 2003, n.4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio – sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n.2, recante "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n.4, (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e successive modificazioni";

VISTO il Regolamento Regionale del 13 novembre 2007, n.13, recante "Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attuazione dell'art.13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n.4";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0087 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto:

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

"Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 "Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della Regione Lazio", art. 1, commi dal 18 al 26, e ss.mm.ii.;

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che: "Per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0017 del 9 marzo 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003";

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n.U0080 del 30 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "*Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale*" e, segnatamente, l'allegato E nella parte in cui contiene precisazioni, direttive ed indirizzi in ordine alla configurazione e attuazione della rete ospedaliera, elaborati sulla base dei criteri ed elementi informativi forniti dall'ASP e condivisi con la struttura assessorile e commissariale;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: "Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad acta n. 87/2009";

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: "Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3", come modificato dal Decreto Commissariale n. U0008 del 10 febbraio 2011;

VISTO il Decreto del Commissario *ad acta* n. U0113 del 31 dicembre 2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;

TENUTO CONTO che con il citato decreto commissariale 90 del 10 novembre 2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi del richiamato art. 1 (commi da 18 a 26) della Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da Lait S.p.A;

VISTO l'art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L. R. 20 novembre

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

2001, n. 25)"

VISTA la Legge Regionale del 22 aprile 2011, n.6 ed in particolare, l'art.1, comma 12;

VISTA la Legge Regionale del 13 agosto 2011, n.12 avente ad oggetto "Disposizioni collegate alla legge di assestamento di bilancio 2011-2013, art.1, commi 123-125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii." con il quale si è:

- A) adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e ss.mm.ii., prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- B) preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie";

CONSIDERATO che, così come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n.U0090/2010:

1. le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

2. per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

TENUTO CONTO in particolare che in ottemperanza a quanto stabilito nel predetto Decreto:

- 1. la Direzione Regionale competente ha inviato alle AASSLL l'elenco delle strutture che hanno compilato ed inviato i questionari di autovalutazione dichiarando il possesso di tutti i requisiti richiesti;
- 2. il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- 3. i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso "a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAASS dei soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e ss.mm.ii. anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.";
- 4. l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica Azienda USL RMD, ha terminato i sopralluoghi in data 25/01/2013, presso il Centro di cure palliative Fondazione Roma gestita dalla Fondazione Roma Sanità con sede in Via Poerio, 100 00152 Roma;
- 5. "il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e ss.mm.ii.", ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL Latina, che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

VISTO l'attestato di conformità rilasciato dal Direttore Generale Azienda USL RMD, all'esito delle verifiche concluse il 25/01/2013, giusta nota del 04/03/2013 prot. 21161, protocollo regionale in entrata n.51307/07/14 del 19/03/2013 e l'attestato di conformità prot. 106261 del 4/12/2013, protocollo regionale in entrata n. 156203/11/16 del 10 dicembre 2013, che annulla e sostituisce integralmente il precedente, che recita (testuale):

"che la struttura sanitaria denominata "<u>Hospice Fondazione Roma"</u> tipologia Cure palliative per la terapia e la ricerca applicata al dolore ai fini della conferma del' autorizzazione all'esercizio possiede i requisiti minimi autorizzativi strutturali, tecnologici di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per l'esercizio delle seguenti attività sanitarie e servizi:

TIPOLOGIA: Cure palliative per la terapia e la ricerca applicata al dolore

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 30 POSTI LETTO articolati in due nuclei da n. 15 posti letto ciascuno, dedicati all'attività di cure palliative per la terapia e la ricerca applicata al dolore (Hospice) e n. 3 posti dedicati a pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica articolati come seque:

PRIMO PIANO: n. 10 posti letto (I nucleo)

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

SECONDO PIANO: n. 5 posti letto (I nucleo, n. 5 posti letto (II nucleo), n. 3 posti letto SLA

TERZO PIANO: n.10 posti letto (Il nucleo)

TRATTAMENTI DOMICILIARI: n. 120 giornalieri

QUARTO PIANO: Uffici e sala riunioni

Stanza medico di guardia

Centro Diurno Alzheimer (in possesso di Autorizzazione Comunale)

QUINTO PIANO: Spazi residenziali per il personale religioso

LABORATORIO ANALISI: ubicato in un corpo di fabbrica di un solo piano in prossimità dell'ingresso principale

SERVIZI GENERALI E LOCALI PREVISTI DAL DCA 8/2011

Servizio di mortuario (piano seminterrato)
Gestione farmaci e materiale sanitario (piano seminterrato)
Cucina (piano seminterrato);
Servizio accettazione (piano terra)
Servizio religioso (piano terra)

SERVIZI GENERALI IN APPALTO ESTERNO

Lavanderia e noleggio biancheria

Disinfestazione;

PLANIMETRIA

I locali della Casa di Cura sono quelli della planimetria modificata in seguito sia ai lavori di adeguamento che alle prescrizioni effettuate nell'ambito dei sopralluoghi di cui al DCA n. 13/2011.

Planimetria del dicembre 2012 a firma del Arch. Rolando Gennarini ricevuta in data 07/03/2013.

DOTAZIONE TECNOLOGICA E STRUMENTALE

Risulta conforme a quella prevista dal DCA 90/2010 e s.m.i. per una struttura con tipologia Cure palliative per la Terapia e la ricerca applicata al dolore.

DOTAZIONE DI PERSONALE

La struttura presenta congruità con i requisiti organizzativi minimi previsti DCA 90/2010 e s.m.i. in proporzione al numero di posti letto, all'orario di lavoro del personale.

ATTESTA INOLTRE CHE

la struttura sanitaria denominata Casa di Cura Hospice Fondazione Roma possiede i requisiti ulteriori

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

previsti per l'accreditamento istituzionale definitivo di cui alla DGR 636 del 9/08/2007 e al DCA 90/2010 e s.m.i. e al DCA del 24.03.2009 per n. 30 posti letto di Cure Palliative, per la terapia e la ricerca applicata del dolore (Hospice):

così suddivisi:

PRIMO PIANO: n. 10 posti letto (I nucleo)

SECONDO PIANO: n. 5 posti letto (I nucleo, n. 5 posti letto (II nucleo)

TERZO PIANO: n.10 posti letto (Il nucleo)

TRATTAMENTI DOMICILIARI: n. 120 giornalieri;

VISTO che, a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL Roma D, la struttura suddetta risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1840 del 08/04/1997 relativa all'Autorizzazione ai sensi dell'art.58 L.R. 64/87. Casa di Cura privata "Sacro Cuore" sita in Roma Via A. Poerio n.100;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 677 del 31/5/2002 concernente "Presa d'atto del progetto presentato con nota del 15/5/2002, dall'Amministratore Delegato della "GE.CLI. spa" per la trasformazione della casa di cura privata "Sacro Cuore" in "Centro per le Cure Palliative, per la Terapia e la Ricerca applicata del Dolore";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 315 del 11/04/2003 recante per oggetto: "Programma per la realizzazione di strutture per le cure palliative nella Regione Lazio Legge n. 39 del 26/02/1999. Completamento fase sperimentale";
- Determinazione del Dipartimento Regionale della Lazio n. D2625 del 07/07/2004 relativa alla "Presa atto parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda USL ROMA D relativo al rilascio dell'autorizzazione alla società GE.CLI. S.p.A. all'esercizio dell'attività del "Centro per le Cure Palliative, per la Terapia e la ricerca applicata al dolore" presso la casa di cura privata "Sacro Cuore", ai sensi della D.G.R. n. 677 del 31/5/2002";
- Decreto del Commissario ad acta n.U0022 del 24/03/2009, avente ad oggetto: "Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni delle prestazioni di Hospice dei soggetti erogatori privati accreditati per l'anno 2009. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 180 L. 311/2004, obiettivi specifici 1.1 1.2 1.3;

VISTA la nota del Direttore Generale della Società Ge.Cli. spa prot. n. 369 del 26/10/2009, che dichiara che a far data dal 01/11/2009 la denominazione della struttura erogatrice "Hospice Sacro Cuore", gestita da Ge.Cli. spa, è stata modificata in "Centro Cure Palliative Fondazione Roma Hospice-Sla-Alzheimer";

VISTA la nota dell'Amministratore Delegato della Società Ge.Cli. spa prot. n. 38 del 30 gennaio 2013, prot. regionale in entrata n. 23036/07/14 del 06/02/2013 recante ad oggetto: "Modificazione del provvedimento autorizzatorio", corredata dalla seguente documentazione: copia della relazione predisposta dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2500 sexies, comma 2, del codice civile, che illustra le motivazioni e gli effetti della trasformazione, copia del verbale di assemblea straordinaria di Ge.Cli. spa, atto pubblico, rep. 58.703, raccolta n. 8.537 del 10/12/2012, nel quale è deliberata la trasformazione eterogenea della società per azioni in Fondazione, ai sensi dell'art. 2500 septies del

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Codice Civile,con conseguente modifica del nome: da Ge.Cli. spa a Fondazione Roma - Sanità; parere definitivo della Commissione di verifica di ASL RMD sul possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti dal D.C.A. 90/2011 della Regione Lazio ai fini dell'Accreditamento regionale definitivo;

VISTA la nota dell'Amministratore Delegato della Società Ge.Cli. spa prot. n. 191 del 21 maggio 2013 recante ad oggetto: "Conferma denominazione sociale", che conferma la nuova persona giuridica con denominazione "Fondazione Roma – Sanità" e la denominazione della struttura erogatrice abbreviata in "Centro di Cure palliative Fondazione Roma";

VISTO il DCA 90/2010 il quale prevede al punto 12 lettera B (Testuale) " nel caso in cui, a seguito di apposita istanza completa di tutta la documentazione prevista, siano in corso, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, procedimenti di modificazione della titolarità del titolo autorizzativo ai sensi degli art.13 e 14 del R.R. 2/2007 (conseguenti a fusioni, cessioni di azienda, già intervenute), le istanza di cui alla L.R. n.3/2010 restano a carico del soggetto cessionario risultante della fusione, il quale dovrà indicare nelle apposite note del programma informatico gli estremi della relativa istanza.

RILEVATO che dalla Piattaforma SAASS risulta quale soggetto istante della procedura di conferma dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale di cui alla L.R. n.3/2010, la società GE.CLI. spa anziché la Fondazione Roma Sanità, aventi medesimo rappresentante legale;

PRESO ATTO pertanto che i relativi pareri di conformità del Direttore Generale dell'Azienda USL RMD risultano rilasciati alla GE.CLI. spa anziché alla Fondazione Roma Sanità;

VISTO che tutta la documentazione sopra citata risulta agli atti della Direzione Regionale Programmazione e Risorse del Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non incide sul complessivo fabbisogno regionale né comporta il rilascio di nuove autorizzazioni e/o accreditamenti, ma presuppone un'invarianza di posti letto autorizzati ed accreditati e di trattamenti accreditati;

VISTO l'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss. mm. e ii., secondo cui "1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti. 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria";

VISTA la L.R. n.30/1980 e s.m.i., concernente "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali";

PRESO ATTO del pagamento, in data 15/10/2013 della tassa di concessione regionale per il rilascio del presente provvedimento regionale per un importo di € 708,07;

CONSIDERATO che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

di procedere alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio dalla Società Ge.Cli. spa alla Fondazione Roma - Sanità, quale gestore del Centro di cure palliative Fondazione Roma, con sede operativa in Via A. Poerio, 100 - 00152 Roma, in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Alberto Caratelli nato a Civitavecchia (RM) il 10/06/1947, per la seguente attività sanitaria:

TIPOLOGIA: Cure palliative per la terapia e la ricerca applicata al dolore - Hospice

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 30 POSTI LETTO articolati in due nuclei da n. 15 posti letto ciascuno e n. 3 posti letto dedicati a pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica articolati come segue :

- PRIMO PIANO: n. 10 posti letto (I nucleo)
- SECONDO PIANO: n. 5 posti letto (I nucleo), n. 5 posti letto (II nucleo), n. 3 posti letto SLA
- TERZO PIANO: n.10 posti letto (II nucleo)

TRATTAMENTI DOMICILIARI: n. 120 pari a 4 volte il numero dei posti letto

LABORATORIO ANALISI

- di rilasciare, in favore della Fondazione Roma - Sanità (P. IVA 00994081008) quale gestore della struttura Centro di cure palliative Fondazione Roma, in persona del legale rappresentante p.t. Dr. Alberto Caratelli nato a Civitavecchia (RM) il 10/06/1947, l'accreditamento istituzionale definitivo per la seguente attività sanitaria:

TIPOLOGIA: Cure palliative per la terapia e la ricerca applicata al dolore - Hospice

CAPACITA' RICETTIVA COMPLESSIVA: n. 30 POSTI LETTO articolati in due nuclei da n. 15 posti letto ciascuno articolati come segue :

- PRIMO PIANO: n. 10 posti letto (I nucleo)
- SECONDO PIANO: n. 5 posti letto (I nucleo), n. 5 posti letto (II nucleo),
- TERZO PIANO: n.10 posti letto (II nucleo)

TRATTAMENTI DOMICILIARI: n. 120 pari a 4 volte il numero dei posti letto accreditati

- di prendere atto che la Direzione Sanitaria della Fondazione Roma Sanità è affidata al dott. Italo Penco, nato a Roma il 24/07/1957 iscritto all'albo dei Medici Chirurghi di Roma al n. 40355, in possesso della specializzazione in Igiene Medicina preventiva;
- di revocare tutti i precedenti atti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di attività

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

sanitarie rilasciati in precedenza al suddetto Fondazione Roma - Sanità;

- di notificare il presente provvedimento al legale rappresentante della Fondazione Roma Sanità:
- di stabilire che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, dei Responsabili dei Presidi, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione;
- di stabilire che la configurazione di cui al presente Decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale disposti con Decreto del Commissario ad Acta;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

E' parte integrante e sostanziale del presente provvedimento tutta la documentazione inserita in piattaforma informatica SAASS dal Legale Rappresentante, ivi inclusa la planimetria complessiva della struttura, così come verificata dalla Commissione di verifica dell'Azienda USL di competenza.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

Nicola Zingaretti